

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE**PRESTITO PERSONALE SUPERBONUS 110%****Aggiornamento Nr. 61 del 01 ottobre 2025****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica
Sede legale
Capitale Sociale
Telefono
Telefax
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia
Codice ABI
Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA
Sito Internet
Indirizzo di posta elettronica
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.
Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO
€ 39.241.087,50 i.v.
0734 2861
0734 286201
5102
6150.7
00112540448
www.carifermo.it
direzione@carifermo.it
direzione.carifermo@legalmail.it
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia

TIPO DI PRODOTTO DI CREDITO**Bonus fiscale**

Nel presente Foglio Informativo il termine "bonus fiscale" si riferisce alle agevolazioni che lo Stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi di cui agli art. 119 – 121 previsti dal DL n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, d'ora in poi "Decreto Rilancio", dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, art. 14, 16, 16-bis e 16-ter, Legge n. 160/2019 art. 1, comma 219. Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha disciplinato l'utilizzo di questa tipologia di bonus in due modalità:

- in compensazione dei propri debiti fiscali su più quote annuali;
- mediante "sconto in fattura" operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con le stesse modalità che la Legge prevede per il committente.

In entrambi i casi il bonus è cedibile alle Banche e agli altri intermediari finanziari in base a quanto previsto dalla normativa e dalla regolamentazione tempo per tempo vigente inerente la cedibilità dei crediti d'imposta

I tempi di compensazione del Bonus sono diversi in base alla tipologia dei lavori effettuati:

- per i Bonus al 110% ai sensi dell'art.119 del Decreto Rilancio (Superbonus): la compensazione avviene in 5 quote annuali
- per i Bonus disciplinati dal DL n.63/2013, convertito in Legge n.90/2013 e dalla Legge n.160/2019 (Ecobonus, Sismabonus, e Bonus ristrutturazione): la compensazione avviene in 10 quote annuali.

Caratteristiche generali del prestito personale

Con il contratto di prestito personale una somma viene erogata dalla banca al Cliente, già correntista, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento di regola a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Può ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, perdita impiego, infortunio e invalidità. Possono altresì ricorrere altre forme di polizza assicurativa quali, ad esempio, RC auto, danni a terzi, danni all'abitazione, ecc.

Ai finanziamenti di qualunque importo, finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale e non garantiti da ipoteca, richiesti da consumatori, soggetti che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta (art. 122 TUB), trova applicazione la normativa sul "credito ai consumatori".

Presso tutte le Filiali Carifermo e sul sito internet www.carifermo.it è disponibile la Guida di Banca d'Italia "Il credito ai consumatori in parole semplici".

Le Filiali forniscono al consumatore le informazioni precontrattuali sul prodotto attraverso il documento denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori".

Caratteristiche del prestito personale Superbonus 110%

Il comma 56 della Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.305 del 31/12/2024), mantiene il Superbonus prevedendo una clausola retroattiva rispetto alle lavorazioni in essere. La **detrazione del 65%** per le **spese sostenute nell'anno 2025** spetta, infatti, esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del **15 ottobre 2024**, risulti:

- presentata **la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la **deliberazione dell'assemblea** del condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori **e presentata la CILA** ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata **l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Il prodotto è offerto ai consumatori già clienti Carifermo e prevede:

- un periodo di utilizzo (preammortamento) durante il quale maturano rate mensili di soli interessi, calcolati sulle somme effettivamente erogate; durante il periodo di utilizzo possono essere effettuate erogazioni rapportate allo stato di avanzamento dei lavori del progetto;
- un successivo periodo di ammortamento.

Il finanziamento può essere concesso se i costi degli interventi edilizi da effettuare danno diritto, almeno in parte, al Bonus al 110% ai sensi dell'art.119 del Decreto Rilancio.

Caratteristiche dell'operazione di cessione del credito fiscale

La cessione è un'operazione attraverso cui il Cliente che ha maturato un credito di imposta ai sensi della normativa vigente indicata nei paragrafi precedenti, traferisce pro-solvendo e a titolo definitivo alla Banca il credito ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata rispetto alle quote annuali di compensazione.

La cessione del credito in favore della Banca si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta; al momento della concessione dell'affidamento è richiesta la sottoscrizione di un contratto preliminare di cessione del credito. Dopo il termine del periodo di preammortamento, il credito di imposta sarà trasferito dal cassetto fiscale del Cliente a quello della Banca ed il corrispettivo della cessione sarà utilizzato ai fini del rimborso del finanziamento concesso. L'eventuale importo eccedente sarà accreditato sul conto corrente ordinario del Cliente presso Carifermo.

Il corrispettivo della cessione sarà riconosciuto dalla Banca al Cliente entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui il credito risulterà nel cassetto fiscale della Banca. Nel caso in cui non si verifichino le condizioni previste nel contratto di cessione del credito o il corrispettivo della cessione non sia sufficiente ad estinguere il finanziamento, quest'ultimo proseguirà l'ammortamento sulla base del debito residuo. La cessione del credito, come previsto dall'art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire, anche a stato avanzamento lavori (SAL). Relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, i SAL non potranno essere più di due, ciascuno riferito almeno al 30% dell'intervento che si chiuderà con la fine lavori pari al 40%.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il prestito sia a tasso fisso;
- possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di prestiti a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza
- nel caso in cui non si perfezioni la cessione del credito di imposta entro il termine del periodo di utilizzo o nel caso in cui il controvalore del credito di imposta ceduto non sia sufficiente a rimborsare il finanziamento nella misura degli utilizzi in essere, la quota residua di capitale sarà messa in ammortamento sulla base della durata prevista contrattualmente.

INDICI DI RIFERIMENTO IN VIGORE

▪ Euribor 1 Mese (365)	(media mese precedente)	decorrenza da inizio mese corrente	1,915%
-------------------------------	-------------------------	------------------------------------	---------------

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO – COSTI DEL CREDITO

DESCRIZIONE		VALORE
Importo Massimo Finanziabile		150.000,00 Euro
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>		L'importo erogato viene accreditato integralmente sul conto corrente ed il cliente ne può disporre immediatamente per l'intero ammontare.
TASSO massimo praticabile all'atto della stipula Il tasso variabile è definito: ■ per finanziamenti con periodicità della rata mensile prendendo come riferimento l'Euribor 1 mese (Euribor/365) come indicato in "Legenda". Viene applicato come segue: rilevazione del mese precedente per finanziamenti stipulati nel mese in corso Tasso Minimo (rilevato al momento della stipula)		FISSO 6,750% Euribor 1 Mese (365) + 3,25 punti VARIABILE Euribor 1 Mese (365) + 2,00 punti
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Esempio di calcolo del TAEG : 7,24% Il TAEG sopra riportato è stato calcolato su un'ipotesi di finanziamento di € 150.000,00 della durata totale di 84 mesi, di cui 18 mesi di preammortamento, al tasso fisso del 6,750% oltre alle spese Istruttoria e commissioni di incasso per ogni rata Non potendo predeterminare l'importo e la data di erogazione dei singoli utilizzi a stato avanzamento lavori, né l'importo e la data di cessione del credito d'imposta, l'esempio presuppone che: • l'erogazione avvenga per l'intero importo del credito alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento; • non si perfezioni l'operazione di cessione del credito e di conseguenza a fine lavori l'intero importo finanziato venga messo in ammortamento nei termini e con le modalità richieste dal Cliente.	
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: - un'assicurazione che garantisca il credito e/o - un altro contratto per un servizio accessorio Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.		NO NO
Durata massima		84 mesi, di cui 18 di preammortamento
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Importo rata pre-ammortamento: 843,75 Euro numero rate pre-ammortamento: 18 periodicità delle rate: Mensile	
	Importo rata ammortamento: 2.726,96 Euro numero rate ammortamento: 66 periodicità delle rate: Mensile	
	Gli importi sopra riportati sono esemplificativi di un finanziamento di Euro 150.000,00 al tasso del 6,750%	
	Il pagamento delle singole rate verrà imputato secondo il seguente ordine: spese, interessi e capitale	
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>		196.507,80 Euro
Spese di istruttoria, applicate sul capitale, con addebito frazionato su ogni rata		Fino a 60 mesi – 0,625% Oltre 60 mesi – 0,750% minimo 125,00 Euro

Spese di incasso rata per pagamento effettuato con addebito in conto corrente	0,100% minimo 2,00 Euro massimo 4,00 Euro
Spese di incasso rata per pagamento effettuato a mezzo SDD (Sepa Direct Debit)	0,250% minimo 5,00 Euro massimo 10,00 Euro
Imposte e Tasse	Come da Legenda
Spese sollecito di pagamento (per ogni lettera di sollecito)	15,00 Euro

Recupero spese per registrazione contratto	15,00 Euro
Recupero spese per la produzione e spedizione del Documento di Sintesi	2,00 Euro
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	+ 3,00 punti su tasso applicato

Nel caso in cui la documentazione prodotta dal richiedente l'affidamento non risulti legittimante ai fini dell'ottenimento del diritto alla detrazione fiscale, il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca i costi sostenuti per le attività di verifica tecnica e fiscale commissionate a terzi, nell'identico ammontare subito dalla Banca.

ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	La Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, con esclusione del tasso di interesse e/o degli elementi che concorrono alla sua determinazione, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, le prescrizioni di cui all'articolo 118 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni d'attuazione. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui vi siano condizioni determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi (es. EURIBOR, BCE) non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Diritto di recesso <i>Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	SI
Rimborso anticipato Il consumatore ha diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato. Il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato.	SI NO SI – La riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include gli interessi dovuti per la vita residua del finanziamento e tutti i costi posti a carico del consumatore anche se non relativi alla vita residua del finanziamento, ad esclusione delle imposte e dei bolli. A tale fine: • i costi che remunerano attività preliminari alla concessione del finanziamento (es. costi di istruttoria) vengono ridotti in proporzione al rapporto tra gli interessi non ancora scaduti e gli interessi totali del finanziamento. In fase di estinzione anticipata la Banca procede d'iniziativa al rimborso della quota non dovuta qualora tali oneri siano stati interamente trattenuti all'erogazione del finanziamento, oppure ad un conguaglio qualora essi siano stati in parte già pagati (ad es. se ripartiti sulle rate del piano di ammortamento); i costi che remunerano attività soggette a maturazione nel corso di vigenza del rapporto contrattuale (es. spese di incasso rata) non vengono applicati per il periodo successivo all'estinzione anticipata del finanziamento.
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
Diritto a ricevere una copia del contratto	

Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.

Reclami	Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca consegnandolo alla filiale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta, oppure inviandolo mediante posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata indirizzandolo a: Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. Ufficio Reclami Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO e-mail: reclami@carifermo.it PEC: reclami@pec.carifermo.it La Banca esaminerà la richiesta tempestivamente e risponderà comunque: - entro 15 giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento; - entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo se è relativo a servizi aventi ad oggetto le attività di collocamento di prodotti assicurativi; - entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo se è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari e attività di investimento. Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione. Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi: all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – se il fatto contestato riguarda operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, nel limite di 200.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.carifermo.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28: • all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile in relativo Regolamento oppure • ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.
---------	--

CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA - CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo di acquisto del credito d'imposta (espresso in % del valore nominale del credito)	Crediti Superbonus 110% (Decreto Rilancio)	80,00%
	Crediti Ecobonus, Sismabonus, ristrutturazione edilizia (DL n.63/2013, convertito in Legge N.90/2013 e Legge n.160/2019)	65,00%
Commissione di valutazione (a fronte delle attività di valutazione, verifica e acquisizione del credito fiscale)	2,00% del valore nominale del credito, con un minimo di 490,00 Euro per ciascuna operazione di cessione	

Il prezzo di acquisto del credito d'imposta sopra indicato è valido per le cessioni effettuate fino al 31 agosto 2023. Oltre tale data il corrispettivo sopra indicato per ciascuna cessione di credito (a SAL - Stato Avanzamento Lavori o SUL - Stato Ultimazione Lavori) viene ridotto in misura pari alla variazione, se in aumento, dell'IRS (Interest Rate Swap) relativo ad un periodo (in anni) pari a quello di compensazione fiscale del credito, rilevato il giorno lavorativo precedente alla data di stipula del contratto definitivo di cessione, rispetto allo stesso parametro utilizzato per la stipula del contratto preliminare di cessione, moltiplicando la variazione così rilevata per un coefficiente definito sulla base delle caratteristiche dell'operazione.

LEGENDA

Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificamente indicati nel contratto di mutuo.
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Maggiorazione per interessi di mora	Viene applicato in presenza di rate insolute e si applica con il limite massimo pari al "tasso soglia" usurario tempo per tempo vigente.
Spese di istruttoria	Spese per l'analisi di concedibilità
"Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG).	E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo del TAEG sono ricompresi: - il rimborso del capitale; - il pagamento degli interessi; - le spese di istruttoria; - le spese di revisione del finanziamento; - le spese di apertura e chiusura della pratica di fido; - le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore); - le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso del credito) - il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito) - ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.
EURibor 1 mese (365)	Euro Interbank Offered Rate - L'indice di riferimento viene rilevato mensilmente ed è ottenuto moltiplicando per la frazione 365/360 la media mensile dell'Euribor 1 mese / 360 riferita al mese precedente il periodo di applicazione e pubblicata, di norma, dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", arrotondando il risultato finale allo 0,005 più vicino.
IMPOSTE E TASSE	Imposta sostitutiva L'applicazione dell'imposta sostitutiva, prevista ai sensi del D.P.R. 601/73, solleva il cliente dal pagamento delle imposte ordinarie (imposte d'atto). L'imposta sostitutiva è pari al: 2,00% della somma erogata nel caso di acquisto da parte di un privato della seconda casa e relative pertinenze; 0,25% in tutti gli altri casi. Imposte ordinarie In alternativa all'imposta sostitutiva, le parti possono applicare le imposte ordinarie (imposte d'atto) In questo caso saranno applicate alle operazioni di finanziamento ed ai relativi atti, le seguenti imposte: Sul finanziamento erogato: - Imposta di bollo: euro 16,00, se non regolato in c/c, - Imposta di registro: euro 200,00 (in caso d'uso). Sulle garanzie: 2% sulle garanzie ipotecarie enunciate nel contratto di finanziamento, - Imposta di bollo: € 16,00, - Imposta di registro 0,50% sulle garanzie enunciate nel contratto di finanziamento (con un minimo di euro 200,00 per garanzia) L'addebito del corrispondente ammontare va effettuato, a titolo di rivalsa, al momento dell'erogazione
Cedente	Il titolare del Credito d'imposta ed ogni suo successore o avente causa.
Cessionario	L'acquirente del Credito d'imposta.
Cessione	Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile.
Pro solvendo (cessione del credito)	Nella cessione del credito pro solvendo il cedente, oltre a garantire la sussistenza e validità del credito, si assume la garanzia per l'eventuale inadempimento del debitore. In caso di inadempimento, il cessionario potrà rivolgersi al cedente, che a sua volta è tenuto a pagare la somma dovuta dal debitore.
Ecobonus	Interventi di efficienza energetica previsti dall' Art. 14, c.1, D.L. 63/2013.
Sismabonus	Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall' Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013.
Superbonus	Per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 e prevedono una detrazione del 110% in 5 anni.